

DETERMINAZIONE DI SPESA N. 1 DEL 29/05/2025

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO PRA DI CHIETI

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip, denominata "Convenzione per la fornitura di energia elettrica a prezzo variabile e servizi connessi per tutte le Pubbliche Amministrazioni - Energia Elettrica 22" mediante ordinativo di fornitura nell'ambito del lotto n. 12 per le regioni Abruzzo e Molise CIG Convenzione: B2B7816187, aggiudicato alla società A2A ENERGIA S.P.A. - P. IVA 12883420155- CIG B61A789685 - periodo dal 01/08/2025 al 31/07/2027.

CIG derivato: B7140EFB64.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell' ACI, deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato decreto legislativo ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il "Regolamento per l'adeguamento ai principi di razionalizzazione e contenimento delle spese in ACI", per il triennio 2023-2025, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 24 gennaio 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 del D.L. n.101/2013, convertito, con modifiche, nella Legge n.125/2013 come integrato dall'art.50, co. 3bis del D.L. n.124/2019, convertito in Legge n.157/2019;

VISTI l'art.2, comma 3 e l'art.17, comma 1, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il Codice di comportamento dell' ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014, modificato nella seduta del 22 luglio 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017 e dell' 8 aprile 2021 e del 24 gennaio 2024;

VISTO il Regolamento dell' ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017, del 8 aprile 2019 e del 23 marzo 2021;

VISTO il Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Federazione ACI 2025-2027 (PIAO), adottato con deliberazione del Consiglio Generale dell'Ente del 28 gennaio 2025, in conformità al D.PR. n. 81/2022 e al decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2022, n. 132, ed, in particolare, la Sezione I: "Valore Pubblico, Performance e Anticorruzione";

VISTA la normativa in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui al D. Lgs.n.33/2013 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui all'art.28 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il vigente Ordinamento dei Servizi dell'Ente, così come risulta aggiornato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 21 dicembre 2021;

VISTO il provvedimento prot. n. 2309/2022 del 20/06/2022, con il quale il Segretario Generale ha conferito al sottoscritto, con decorrenza dal 16/06/2022 e scadenza al 15/06/2022, l'incarico di Responsabile Unità territoriale ACI di Chieti;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett. o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO, in particolare, l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del piano generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui all'art.7 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTO il budget annuale per l'anno 2025, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni;

VISTO il Budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale;

VISTA la determinazione n. 4034 del 04.12.2024 di assegnazione del budget annuale di gestione per l'anno 2025 che, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2025, suddiviso per centri di responsabilità e conti di contabilità generale, ha stabilito in € 40.000,00 (€ 100.000,00 € 300.000,00) e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali (Dirigenti di Direzioni Territoriali/Area Metropolitana/Direttori Compartimentali) possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e la fornitura di servizi e prestazioni e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo n.36/2023, "Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.14 del D. Lgs. n.36/2023, il Regolam. Comm. UE 15/11/2023 n. 2495, che modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordinari, ha previsto la soglia comunitaria di € 221.000,00, esclusa IVA, quale limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.14, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell'Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale de/le Procedure amministrativo - contabilità dell'Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17.02.2011;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 ed, in particolare l'art. 3, relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relativo agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTI, in merito alla nomina e alle funzioni del RUP, gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. e l'art.15 del Codice dei contratti pubblici che prevede un Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione, salva la nomina di un responsabile del procedimento per una o più delle predette fasi, nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare;

VISTO l'art.16 del D. Lgs. n.36/2023 e l'art.6-bis della Legge n.241/1990, relativi all'obbligo di astensione dall'incarico del Responsabile del progetto in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del progetto, in conformità all'art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i. il quale prevede che, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre

1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale 3 pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro, mentre le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo - qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'articolo 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, convertito, nella L. n. 135/2012, come modificato dall'art. 1, c. 494, L. 28/12/2015 n. 208, che prevede che, relativamente ad alcune categorie merceologiche, tra le quali rientra l'energia elettrica, le amministrazioni pubbliche inserite nell'elenco Istat, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, siano tenute ad approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 445, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dagli stessi predetti soggetti, rimanendo salva la possibilità di procedere ad affidamenti anche al di fuori delle dette modalità a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 3 per cento per l'energia elettrica rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro;

TENUTO CONTO che il sistema di ricorso alle Convenzioni Consip, introdotto dall'art. 26, legge n. 488/1999 e dall'art. 58, legge n. 388/2000, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione delle deliberazioni di acquisto, né d'impegno di spesa da parte delle pubbliche amministrazioni;

PREMESSO che è necessario assicurare la continuità della fruizione dell'energia elettrica, tenuto conto che in data 31/07/2025 verrà a scadenza l'adesione, da parte di ACI – Ufficio del PRA di Chieti, alla Convenzione Consip SpA denominata "Energia Elettrica 21" relativamente al lotto 12, aggiudicato alla società A2A S.P.A. - P.IVA 12883420155, per il periodo 01/06/2024 - 31/07/2025;

VERIFICATO che sul sito www.acquistinretepa.it è attiva, dal 05/03/2025 e fino al 27/01/2026, la Convenzione per l'affidamento della fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, edizione 22, stipulata da Consip SpA con la società A2A ENERGIA S.P.A. - P. IVA 12883420155, aggiudicataria del lotto geografico 12 per le regioni Abruzzo e Molise, CIG B2B7816187;

PRESO ATTO che: - i singoli contratti di fornitura vengono conclusi, a tutti gli effetti, tra le pubbliche amministrazioni contraenti e i fornitori attraverso l'emissione degli Ordinativi di fornitura nei quali sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione, secondo le modalità ed i termini indicati nelle condizioni generali della Convenzione; - con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti, sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito; - la Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, nonché i servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, quali strumenti di "Information Technology"; - per quanto concerne le modalità di fornitura, e rimessa alle singole Amministrazioni contraenti la scelta discrezionale sull'attivazione del servizio a prezzo fisso o variabile;

TENUTO CONTO del prezzo medio del PUN (Prezzo Unico Nazionale rilevato sulla borsa elettrica italiana IPEX, Italian Power Exchange) che ha risentito della crisi energetica che ha comportato l'esplosione della volatilità dei prezzi dell'energia elettrica sui mercati nel corso dell'ultimo biennio, dovuta alla ripresa della domanda di energia per consumi residenziali ed industriali ed all'incremento dei prezzi del gas naturale liquefatto (Gnl), principale combustibile fossile utilizzato per la sua produzione;

CONSIDERATO che, sulla base dei consumi medi registrati nel corso dell'ultimo anno in cui è attiva la modalità di lavoro in smart working e del prezzo medio mensile del PUN, nonché delle condizioni economiche stabilite nella Convenzione, è previsto un fabbisogno stimato in 36.242 di kWh, per una presumibile spesa complessiva annua pari ad € 20.000,00 oltre IVA, per il periodo **01/08/2025 al 31/07/2027**;

RITENUTO di aderire alla soluzione a tariffa a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde), in conformità a previsto all'art. 57 decreto legislativo n.36/2023 del Codice dei contratti in ordine all'obbligo delle stazioni appaltanti di contribuire per affidamenti di qualunque importo, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal vigente piano di azione per la sostenibilità ambientale, tra i quali l'applicazione dei criteri ambientali minimi (c.d. CAM);

PRESO ATTO che, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della Guida alla Convenzione, la data di inizio dell'erogazione dell'energia decorre, per le forniture a prezzo variabile, da:

- il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore, per gli ordini ricevuti entro le ore 24:00 del 10 del mese;
- il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura da parte del Fornitore per gli ordini ricevuti dopo le ore 24:00 del 10 del mese;

RITENUTO, alla luce di quanto suesposto, di aderire alla Convenzione "Energia Elettrica 22" stipulata da Consip SpA con la società A2A ENERGIA S.P.A. - P. IVA 12883420155 aggiudicataria del lotto 12 per le Regioni Abruzzo e Molise, alle condizioni ed ai termini previsti nella stessa Convenzione e fino alla concorrenza dei quantitativi massimi disponibili;

RAWISATO che l'adesione alla Convenzione Consip in vigore si inserisce nel quadro degli interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica ed efficiente, in quanto l'Ente potrà usufruire delle opportunità di risparmio offerte, senza alcun onere gestionale aggiuntivo ed il fornitore darà tutta l'assistenza necessaria per assicurare il controllo dei consumi, assumendosene, in virtù della Convenzione, il relativo onere;

VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione e del miglioramento degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento, tenuto, altresì, conto delle disposizioni in materia di efficientamento delle spese energetiche e dei consumi di cui all'art.14 del decreto legge 7 maggio 2012, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94; **VISTA** la legge 13 agosto 2010, n. 136 e, in particolare, l'art. 3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari e il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 relative agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della suddetta società A2A ENERGIA S.P.A. - P. IVA 12883420155 per mezzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), risultando in regola con il pagamento degli oneri contributivi e previdenziali;

CONSIDERATO che, per la fornitura in argomento, non deve essere predisposto il Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto le prestazioni rientrano nell'ipotesi di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio dell'Ente;

DATO ATTO che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il B2B7816187 e che il CIG derivato è B7140EFB64, trattandosi di adesione a Convenzione Consip, il contributo a favore dell'ANAC non è dovuto;

VISTI la Convenzione "Energia elettrica 22", per il lotto 12, stipulata tra Consip e A2A ENERGIA

DETERMINA

sulla base delle motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente determinazione e considerate che il fine del presente affidamento è assicurare la fornitura di energia elettrica, essenziale al regolare funzionamento degli uffici della sede centrale:

- di prendere atto che è attiva, dal 05/03/2025 la Convenzione denominata "Energia Elettrica 22", lotto 12 per le Regioni Abruzzo e Molise CIG della Convenzione CIG B2B7816187, che Consip SpA ha stipulato in data 22/01/2025 con la società A2A ENERGIA S.P.A. - P. IVA 12883420155, con scadenza il 04/03/2026 e che, con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire energia elettrica ed i servizi di cui al citato lotto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito;
- di autorizzare l'adesione alla Convenzione Consip "Energia Elettrica 22", per 24 mesi, tramite la sottoscrizione ed invio online dell'apposito Ordinativo di fornitura disponibile sulla piattaforma di e - procurement del sito "www.acquistinretepa.it", come previsto al punto 6 della Guida alla Convenzione, nell'ambito del lotto n. 12 delle Regioni di Abruzzo e Molise;
- di precisare che l'adesione avverrà con l'attivazione della tariffa a prezzo variabile da fonte rinnovabile (Opzione Verde), alle condizioni tutte della Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, per una durata di 24 mesi, a decorrere dal 01/08/2025, data di attivazione e fino al 31/07/2027, per un valore presunto di 20.000,00, IVA esclusa;
- di stabilire che, per effetto dell'adesione alla suddetta Convenzione Consip Energia Elettrica 22, la società A2A ENERGIA S.P.A. - P. IVA 12883420155 dovrà eseguire la fornitura di energia elettrica e servizi connessi presso la sede dell'ufficio sita in Piazza Garibaldi, angolo Via Padre Alessandro Valignani n° 4, POD IT001E67300018;
- di impegnare l'importo complessivo di € 20.000,00 oltre IVA, sul conto Co. Ge. n. 410723003 "Fornitura di energia elettrica" a valere sui budget di gestione assegnati e da assegnare per gli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, quale Centro di Responsabilità Gestore n. 4251 CdR n. 4250 suddiviso come segue:
 - euro 4.166,50, IVA esclusa, per l'esercizio 2025;
 - euro 9.999,60, IVA esclusa, per l'esercizio 2026;
 - euro 5.833,90, IVA esclusa, per l'esercizio 2027;
- di dare atto che il numero di CIG identificativo della Convenzione è il n. B2B7816187 e che il CIG derivato è B7140EFB64 e, trattandosi di adesione a Convenzione Consip, il contributo a favore dell' ANAC non è dovuto.

Le funzioni di Responsabile di Progetto di cui all'art.15 del D. Lgs n.36/2023 sono svolte dalla sottoscritta. La sottoscritta dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, per quanto a propria conoscenza ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione della procedura: che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.; di astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell'art. 16 del Codice dei contratti pubblici, all'assolvimento dell'incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'assunzione del provvedimento.

La governance e l'esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del progetto che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell'ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Il Responsabile dell'Ufficio PRA di Chieti
Cinzia Ciancetta